



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'art. 45 della Costituzione;

VISTO l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 con il quale si prevede, in caso di gravi irregolarità constatate in sede di vigilanza cooperativa, la facoltà di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito;

VISTO l'art. 2545-*octies* del codice civile recante la disciplina della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del medesimo ovvero a seguito della modifica delle previsioni statutarie di cui all'art. 2514 o per effetto dell'emissione di strumenti finanziari, con cui sono disposti gli obblighi conseguenti in capo alla società cooperativa;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142" ed in particolare l'art. 5, comma 4 secondo il quale alla conclusione della revisione cooperativa, il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili e l'art. 10 comma 1 con il quale all'ispettore di cooperative è attribuita la facoltà di diffida di cui al predetto articolo 5;

VISTO l'art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. che ha previsto la modifica, *inter alia*, dell'art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, secondo il quale agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto e che le procedure per l'applicazione di tale maggiorazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 recante il regolamento che disciplina la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover provvedere a definire le procedure per l'applicazione della predetta sanzione amministrativa

DECRETA

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina le modalità, i tempi e le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-

octies del codice civile, ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come risultante a seguito della novella operata dall'art. 1, comma 936, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini del presente decreto:

- a) per “Ministero” o “Amministrazione”, si intende il Ministero dello sviluppo economico;
- b) per “Direzione generale”, si intende la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero;
- c) per “Ispezione” ovvero “Ispezione straordinaria”, si intende l'attività ispettiva prevista dagli artt. 8 e seguenti del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;
- d) per “Revisione” ovvero “Revisione cooperativa”, si intende l'attività ispettiva prevista dagli artt. 2 e seguenti del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;
- e) per “personale ispettivo”, “Ispettori” o “Revisori”, si intendono i funzionari del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, quelli di altre Amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 220 del 2002, nonché i revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni, previa autorizzazione del Ministero, inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 del D.M. 6 dicembre 2004, incaricati dell'attività di vigilanza;
- f) per “Diffida” si intende il provvedimento con il quale si intima all'ente di eliminare le irregolarità sanabili, accertate a seguito della conclusione del verbale;
- g) per “Verbale di accertamento” si intende il documento in cui sono contenute le risultanze ispettive a seguito della diffida impartita.

Art. 2

(Contestazione, notificazione ed irrogazione della sanzione)

Il personale ispettivo che, in sede di accertamento, appura che l'ente, assoggettato a ispezione o revisione, non ha provveduto, a seguito di diffida all'eliminazione delle irregolarità sanabili senza giustificato motivo, ovvero che non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile, contesta immediatamente la violazione al legale rappresentante, ovvero alla persona da questi delegata a presiedere alla verifica ispettiva, mediante compilazione, consegna e sottoscrizione del modulo di contestazione, allegato al presente decreto, e lo trasmette, entro 3 giorni, alla competente Divisione della Direzione generale. Qualora il legale rappresentante ovvero il delegato, rifiuti di sottoscrivere l'atto di contestazione, lo stesso è trasmesso tramite posta all'indirizzo di posta certificata dell'ente; nell'impossibilità di provvedere con tale modalità, si procede tramite lettera raccomandata.

La Divisione della competente Direzione generale, verificata la correttezza formale e sostanziale della contestazione, provvede entro 90 giorni dalla ricezione a notificare all'ente la violazione ed irrogare il pagamento della sanzione nella misura prevista dall'articolo 12, comma 5-bis del d.lgs. n. 220/2002, specificandone le modalità di pagamento e riscossione, esclusivamente per il tramite della Agenzia delle entrate con modello F24, e le eventuali spese postali di notifica, qualora non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 3

(Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione prevista per la violazione commessa se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione.

Art. 4
(Contraddittorio)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire alla competente Divisione della Direzione generale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

La competente Divisione, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti ricevuti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene comunque fondata la contestazione, con provvedimento motivato comunica la somma della sanzione amministrativa e ne ingiunge il pagamento, specificando le modalità di opposizione; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo all'interessato nonché all'incaricato della revisione o ispezione che ha contestato la violazione.

Art. 5
(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria e decadenza dal beneficio della rateizzazione)

La competente Divisione della Direzione generale che ha applicato la sanzione amministrativa può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'amministrazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 6
(Esecuzione forzata)

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste ed in particolare dall'art. 27 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7
(Devoluzione dei proventi)

I proventi delle sanzioni amministrative affluiscono al capo XVIII, capitolo di entrata 3592, art. 15 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato e vengono integralmente riassegnati, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle Finanze, sul capitolo 2159, piano gestionale 33 e piano gestionale 39 "spese relative alla vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici, ecc." dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è trasmesso agli organi di controllo per quanto di competenza.

Roma,

IL MINISTRO